

C.O.I.M. S.P.A. – CHIMICA ORGANICA INDUSTRIALE MILANESE – Condizioni Generali D'Acquisto - Materie Prime e Imballi

1. Procedura degli ordini. Ciascun ordine si intenderà accettato nel momento in cui il Venditore darà all'Acquirente conferma scritta. In caso di mancata conferma scritta, l'ordine si intenderà comunque accettato decorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine da parte del Venditore oppure, se precedente, nel momento in cui il Venditore consegnerà i beni. Qualunque modifica e/o variante all'ordine richiesta da parte del Venditore dovrà essere comunicata per iscritto e controfirmata dall'Acquirente per accettazione.

2. Modifiche dell'ordine di acquisto da parte dell'Acquirente. L'Acquirente ha il diritto di apportare modifiche all'ordine di acquisto in qualsiasi momento, mediante una comunicazione scritta al Venditore. Tali modifiche sono soggette ad un equo adeguamento nella pianificazione delle prestazioni e nel prezzo di acquisto, sulla base dei costi ragionevoli sostenuti dal Venditore ed evitabili prima della notifica del cambiamento. Qualsiasi richiesta di adeguamento deve essere presentata per iscritto dal Venditore all'Acquirente entro trenta (30) giorni dalla comunicazione di modifica da parte dell'Acquirente.

3. Imballaggio. I beni venduti dovranno essere adeguatamente imballati, se confezionati, o adeguatamente caricati, se sfusi, al fine di consentire un trasporto sicuro. Conseguentemente, i danni dipendenti da rottura, deterioramenti, ammanchi o inquinamento per difetti di imballaggio o carico saranno responsabilità del Venditore, qualunque sia la regola Incoterms® prescelta. La marcatura, l'imballaggio, l'etichettatura, l'identificazione e il carico dei beni ordinati dovranno avvenire in conformità con le eventuali specifiche istruzioni dell'Acquirente e comunque in conformità alle leggi vigenti.

4. Consegna. Se non diversamente concordato, i beni venduti dovranno essere consegnati all'Acquirente in base ad uno degli Incoterms® 2020. Nel caso si tratti di beni confezionati viaggianti su strada, gli stessi dovranno pervenire presso lo stabilimento indicato dall'Acquirente su automezzi idonei allo scarico laterale oltre che posteriore; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, non sono ritenuti automezzi idonei i camion frigo o cassonati. Nel caso di automezzo ritenuto non idoneo, l'Acquirente si riserva la facoltà di respingerlo. Il luogo di consegna dei beni sarà la sede C.O.I.M. s.p.a. di Offanengo (CR), via Ricengo, 21-23, ovvero di San Martino in Strada (LO), via privata F. De Andrè, 24, ovvero di Buccinasco (MI), via delle Azalee 19, o qualsiasi altro posto comunque indicato nella casella "Destinazione merce". La pesa utilizzata presso il sito di scarico è l'unica che terrà fede nei casi di contestazione, con una tolleranza di $\pm 5\%$. Le parti concordano un periodo di franchigia pari a due ore per l'attesa dei veicoli prima dell'inizio delle operazioni di scarico. Il termine di consegna è condizione essenziale di ciascun ordine. Se i beni non sono consegnati o i servizi non sono forniti entro la data indicata, l'Acquirente può recedere, senza responsabilità, a propria discrezione, da ciascun ordine e/o può acquistare articoli o servizi sostitutivi altrove a spese del Venditore, fatto salvo qualunque diritto di risarcimento del danno.

5. Passaggio di Proprietà. Salvo sia diversamente ed espressamente convenuto per iscritto tra le Parti, a prescindere dalla regola Incoterms® prescelta, la proprietà dei beni sarà trasferita dal Venditore all'Acquirente dopo lo scarico presso lo stabilimento di Offanengo (CR), via Ricengo, 21-23 o presso lo stabilimento di San Martino in Strada (LO), via privata F. De Andrè, 24 o presso la sede di Buccinasco (MI), via delle Azalee 19, Italy, o in qualsiasi altro posto indicato nell'ordine di acquisto nella casella "Destinazione merce".

6. Qualità. Le forniture oggetto di ciascuna consegna dovranno essere effettuate con materiale proveniente da un unico lotto di produzione il cui numero di identificazione dovrà essere precisato nei documenti di spedizione. L'Acquirente non

accetterà forniture di più lotti se non autorizzate dall'Ufficio Acquisti dell'Acquirente. Le materie prime consegnate dovranno essere accompagnate dal relativo Certificato di Analisi. Il Venditore di materie prime si impegna a consegnare all'Acquirente Schede di Sicurezza aggiornate in conformità a quanto previsto dal Regolamento n. 1907/2006 (c.d. regolamento REACH) art. 31, comma 9, ("Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza"); il Venditore si impegna, altresì, ad uniformarsi agli specifici adeguamenti normativi inerenti le modalità di elaborazione delle Schede di Sicurezza.

7. Importazione dei beni in Italia. Qualora i beni siano oggetto di importazione in Italia, il Venditore riporterà nella fattura ed in tutti i documenti relativi alla consegna le voci doganali preventivamente indicate dal Venditore stesso e l'origine.

8. Origine preferenziale delle materie prime. C.O.I.M. s.p.a. acquisterà preferibilmente materie prime in relazione alle quali il Venditore sarà in grado di rilasciare una dichiarazione di origine preferenziale ai sensi degli artt. 64 e ss. del Regolamento (UE) N. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio datato 09.10.2013 e degli artt. 61 e ss. del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione datato 24.11.2015. Qualora le materie prime non siano di origine preferenziale, il Venditore dovrà dichiarare all'Acquirente l'origine non preferenziale, anche eventualmente tramite il certificato di origine, ove espressamente richiesto.

9. Ispezioni dell'Acquirente. Beni e servizi oggetto di ciascuna consegna sono soggetti a ispezione ed accettazione da parte dell'Acquirente. Il pagamento dei beni e dei servizi forniti non costituisce accettazione. Il controllo della rispondenza fisica dei beni a quanto oggetto dell'ordine verrà eseguito presso il magazzino dell'Acquirente nella località di destinazione, indipendentemente dalla regola Incoterms® prescelta per il trasporto. I beni e i servizi sono considerati accettati quando sono effettivamente stati contati, ispezionati e testati dall'Acquirente o da un suo delegato e trovati conformi all'ordine. I beni respinti e/o i beni forniti in eccedenza di quelli ordinati possono essere restituiti al Venditore a spese di quest'ultimo, comprese tutte le spese per il disimballaggio, l'ispezione, il reimballaggio e la rispeditura di tali beni; l'Acquirente potrà richiedere al Venditore di organizzare tali attività. Nulla di quanto contenuto nel presente documento e/o nell'ordine esonera il Venditore dagli obblighi di prova, ispezione e controllo qualità. L'Acquirente si intende liberato dalle conseguenze previste nell'ultimo capoverso dell'art. 1513 c.c., quando non abbia chiesto all'Autorità Giudiziaria che la qualità e la condizione della cosa venduta siano verificate nei modi stabiliti dell'articolo 696 c.p.c..

10. Garanzie del Venditore. Il Venditore garantisce che i beni venduti saranno conformi alle leggi ed ai regolamenti applicabili, conformi alle richieste e alle descrizioni fornite dall'Acquirente, conformi e idonei allo scopo cui sono normalmente destinati prodotti simili ed all'uso dichiarato dal Venditore, conformi e idonei allo scopo per cui sono stati ordinati dall'Acquirente, esenti da vizi palesi od occulti, costruiti a regola d'arte ed avranno le qualità promesse e quelle essenziali per l'uso a cui sono destinati. In aggiunta, gli imballi devono essere idonei a contenere ermeticamente i prodotti, mantenendone la qualità e senza possibilità di contaminazione. Qualora il Venditore sia un'impresa avente la propria sede d'affari in Italia, la menzionata garanzia avrà validità per il periodo di un anno dalla consegna, ovvero per l'eventuale periodo più lungo offerto dal Venditore; qualora il Venditore sia un'impresa avente sede in uno Stato diverso dall'Italia, la menzionata garanzia avrà validità per il periodo di anni due dalla consegna. Fatto salvo ogni diritto derivante dalla legge, in caso di violazione di una o più delle garanzie di cui al punto precedente, l'Acquirente avrà l'onere di denunciare l'accaduto al Venditore, in qualunque modo, entro il

termine di 30 giorni dalla scoperta ed avrà diritto, oltre al risarcimento dei danni tutti subiti, di chiedere a propria scelta la sostituzione dei beni a spese del Venditore, la riduzione del prezzo, o, in caso di violazione grave, la risoluzione immediata del contratto. I diritti qui menzionati potranno essere esercitati entro il termine di durata delle garanzie indicato nel presente articolo. Resta comunque convenuto, fermo quanto stabilito ai capoversi precedenti, che in caso di mancato tempestivo intervento da parte del Venditore, è facoltà dell'Acquirente provvedere direttamente, o a mezzo di terzi, all'eliminazione dei vizi, difetti e difformità riscontrate, o all'acquisto di nuovi beni in sostituzione di quelli viziati, ponendo ad integrale carico del Venditore i relativi costi sostenuti.

11. Risarcimento danni e assicurazione. Il Venditore, che garantisce di avere un'adeguata copertura assicurativa per la Responsabilità Civile derivante da Prodotti, si impegna a risarcire all'Acquirente qualunque danno a cose o persone subito dall'Acquirente, o dai suoi acquirenti, in via diretta o indiretta, a causa dai beni venduti. In particolare, i danni che il Venditore si obbliga a risarcire comprendono anche i c.d. danni consequenziali che i prodotti del Venditore possano aver cagionato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai macchinari dell'Acquirente e dovuti ai c.d. fermi di produzione.

12. Documentazione in materia di qualità e sicurezza. Qualora sia richiesto un intervento del Venditore all'interno delle sedi di C.O.I.M. s.p.a., la validità di ciascun ordine è subordinata al parere favorevole dell'Acquirente sulla congruità della documentazione che verrà richiesta per dimostrare il possesso dei requisiti obbligatori in materia di qualità e sicurezza da parte del Venditore e che dovrà essere consegnata all'Acquirente con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista per l'intervento. Il personale incaricato dal Venditore che opera a qualsiasi titolo all'interno degli stabilimenti di Offanengo e di San Martino in Strada (qui di seguito Stabilimenti) sarà tenuto ad utilizzare sempre e correttamente i dispositivi di protezione individuale obbligatori, ossia gli occhiali, l'elmetto protettivo e le scarpe di sicurezza, in aggiunta a tutti quelli connessi ai rischi specifici che l'attività lavorativa eventualmente comporta, nel rispetto delle procedure vigenti all'interno degli Stabilimenti. Ogni qualvolta venga individuato un soggetto sprovvisto dei menzionati dispositivi, verrà applicata una sanzione pecuniaria dell'ammontare di euro 250,00 e, dopo la terza violazione commessa dal medesimo soggetto, a quest'ultimo non sarà più consentito l'ingresso nello stabilimento.

13. Riservatezza. Eventuali informazioni o dati forniti dall'Acquirente al Venditore ai sensi di ciascun ordine di acquisto sotto forma di specifiche, informazioni tecniche, previsioni o altre informazioni commerciali saranno considerate informazioni di proprietà riservata dell'Acquirente e dovranno essere mantenuti riservati in ogni momento. Tale riservatezza sopravvive alla cancellazione, cessazione o esecuzione dell'ordine d'acquisto e del Contratto.

14. Foro competente e legge applicabile. Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti sarà competente il Foro di Milano. Il rapporto tra Venditore e Acquirente è regolato dalla legge italiana (se non derogata da quanto sopra previsto) con esclusione delle c.d. norme di conflitto. Qualsiasi convenzione internazionale per la vendita di beni non troverà applicazione.

15. Comportamento etico e rispetto del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001. Il Venditore si impegna a rispettare il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottati da C.O.I.M. s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, così come qualunque successiva modifica ed integrazione; i suddetti documenti sono consultabili sul sito www.coimgroup.com. Il Venditore accetta che la violazione del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo costituirà inadempimento degli obblighi assunti e potrà determinare, ai

sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., la risoluzione dei rapporti commerciali con qualsiasi società del gruppo COIM, nonché l'obbligo di risarcire i danni eventualmente subiti da COIM. In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento penale per reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, il Venditore dovrà darne immediata comunicazione alla C.O.I.M. s.p.a., la quale avrà facoltà di risolvere il rapporto.

16. Causa non imputabile. Nessuna parte potrà essere considerata responsabile dell'inadempimento di qualsiasi obbligazione assunta per una causa ad essa non imputabile, ai sensi dei principi sanciti nel codice civile. Nel caso di impossibilità non imputabile di adempiere alle obbligazioni assunte, dovuta a cause temporanee, la parte non colpita dall'evento dovrà: a) comunicare immediatamente all'altra parte, per iscritto, l'impossibilità temporanea, le sue cause ed il prevedibile ritardo; continuare a tenere informata l'altra parte sul decorso della situazione; b) cercare di eliminare la causa di impossibilità; c) adempiere immediatamente alle obbligazioni assunte non appena la causa di impossibilità viene rimossa. Nell'ipotesi in cui la causa di impossibilità di adempiere durasse più di 6 (sei) mesi, la parte non colpita dall'evento avrà il diritto di recedere con comunicazione scritta.

17. Recesso - Clausola Risolutiva espressa. L'Acquirente avrà il diritto di recedere immediatamente da ciascun ordine, comunicandolo per iscritto, al verificarsi di uno dei seguenti eventi: a) dichiarazione di fallimento, assoggettamento a ogni altra procedura concorsuale ovvero messa in liquidazione del Venditore; b) violazione da parte del Venditore delle clausole 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20 e rifiuto di adempiere entro un termine ragionevole che, in ogni caso, non può essere superiore a 30 giorni, decorrenti dal momento di ricezione della lettera con la quale l'Acquirente comunica l'intervenuta violazione.

18. Cessione dei diritti e dei crediti. È fatto divieto alle Parti di cedere diritti e/o obbligazioni a terzi (inclusi i crediti), senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, ma è consentito all'Acquirente di cederli ad una società figlia o società controllata ovvero nei casi di cessione dell'azienda o del ramo d'azienda. Anche nell'ipotesi di cessione autorizzata dall'altra parte, il cedente non è liberato nei confronti del contraente ceduto.

19. Ambito di validità e applicabilità delle condizioni di vendita del Venditore. Le presenti Condizioni Generali D'Acquisto, disponibili anche sul sito Internet www.coimgroup.com, si applicano a tutti gli acquisti effettuati dall'Acquirente. Le eventuali condizioni di vendita proposte dal Venditore, seppur allegate all'offerta o alla conferma d'ordine, saranno applicabili solo se specificamente approvate per iscritto dall'Acquirente e qualora non siano in contrasto con le presenti Condizioni Generali e con l'ordine. In ogni caso, l'accettazione dell'ordine, anche tacita ai sensi dell'Articolo 1, e/o la consegna dei beni da parte del Venditore, costituiscono tacita accettazione delle presenti Condizioni Generali D'Acquisto, anche laddove non restituite sottoscritte.

VENDITORE: _____
Nome: _____ Job Title: _____

Dichiaro di avere letto, ben compreso e accettato, ai sensi dell'art. 1341 c.c., gli articoli 1 "Procedura degli ordini", 2 "Modifica dell'ordine di acquisto", 3 "Imballaggio", 4 "Consegna", 5 "Passaggio di Proprietà", 9 "Ispezioni dell'Acquirente", 10 "Garanzie del Venditore", 11 "Risarcimento del danno", 14 "Foro Competente e legge applicabile", 15 "Comportamento etico e rispetto del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001", 16 "Causa non imputabile", 17 "Recesso - Clausola Risolutiva espressa", 18 "Cessione dei diritti e dei crediti"

VENDITORE: _____
Nome: _____ Job Title: _____